

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 13 maggio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il numero del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958 «Esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957» - pubblicato a pag. 2068 della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1958, n. 112 - erroneamente indicato in 461 deve intendersi rettificato in 462 come risulta dal sommario.

SOMMARIO

Ministero della difesa Aeronautica: Ricompense al valor militare Pag. 2116

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGE 13 marzo 1958, n. 477.

Erezione in Comune autonomo della frazione di Botrugno, con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce Pag. 2116

LEGGE 18 marzo 1958, n. 478.

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Nazario con distacco dal comune di Calvi-San Nazario, in provincia di Benevento Pag. 2117

LEGGE 18 marzo 1958, n. 479.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese Pag. 2117

LEGGE 21 marzo 1958, n. 480.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Vallesaccarda, con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino Pag. 2118

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Napoli Pag. 2118

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1958.

Sostituzione di due componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private Pag. 2118

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Lacco Ameno Pag. 2119

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1958.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione arbitrale presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi della campagna 1957 consegnati allo stato secco sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali Pag. 2120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Accordo fra l'Italia e la Francia sull'applicazione anticipata di alcune disposizioni della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, concluso a Roma il 27 marzo 1958.

Pag. 2121

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2124

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 2125

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2125

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2128
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 2128

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria. Pag. 2129

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Rieti: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti. Pag. 2129

Prefettura di Belluno: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno. Pag. 2130

Prefettura di Nuoro: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1957. Pag. 2130

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MURRONI Giorgio, maresciallo pilota — Pilota da caccia, durante difficili scorte a convogli in navigazione, lunghi voli di ricognizione in pieno deserto ed ardite azioni di mitragliamento contro importanti concentramenti di mezzi blindati nemici, dimostrava belle doti di ardito e valoroso combattente — Cielo dell'Africa settentrionale, 2 settembre 1942 8 gennaio 1943.

MARE Alfio sergente maggiore marconista — Marconista di aereo da trasporto partecipava a numerose missioni su rotte fortemente insidiate dall'avversario per portare i rifornimenti alle nostre truppe impegnate in vari settori operativi. In ogni circostanza dava prova di perizia, calma e coraggio — Cielo del Mediterraneo orientale e centrale, 7 marzo 1941 27 maggio 1943

MINARDI Guido, sergente pilota — Effettuava con aereo da caccia intensa attività su mare aperto a scorta convogli in navigazione dando prova in ogni circostanza di serena iniziativa, di calma e di noncuranza del rischio. — Cielo del Mediterraneo, 14 aprile-5 novembre 1942

MILAN Gino, sergente armiere — A bordo di aereo da trasporto svolgeva intensa attività. Durante una missione, attaccato da cacciatori avversari sosteneva con fermezza e coraggio l'impari lotta, permettendo coll'abile impiego della sua arma il disimpegno del suo apparecchio che riusciva a proseguire la missione — Cielo del Mediterraneo, 17 maggio 30 novembre 1942.

MANFREDO Alfredo, primo aviere marconista — Svolgeva intensa attività di volo su mare aperto, partecipando a lunghe missioni su zone insidiate dall'aviazione avversaria, dando bella prova in ogni circostanza di calma, di coraggio e di noncuranza del rischio — Cielo del Mediterraneo, 8 novembre 1941-6 giugno 1942-16 maggio 1942 7 dicembre 1942

RAVIOIA Bruno, primo aviere motorista — Motorista di aereo da trasporto, dopo avere svolto un'intensa attività di voli di guerra, si offriva volontario per far parte di un equipaggio che — nel tentativo di trasferire attraverso il Mediterraneo un apparecchio gravemente menomato nella sua efficienza — non giungeva a destinazione, rimanendo disperso — Cielo dell'A. S. e del Mediterraneo centrale, 15 maggio 1942-18 gennaio 1943

BONADE' Domenico, aviere scelto motorista — Motorista di aereo da trasporto svolgeva intensa attività di volo. Durante una missione, essendo l'apparecchio attaccato da una formazione di caccia, sostituita con pronta iniziativa l'armiere ferito impugnando la mitragliatrice. Nell'aspro impari combattimento, in cui rimanevano uccisi alcuni militari trasportati, si distinguere per freddezza e coraggio combattendo impavido fino a che il nemico non desisteva dalla lotta — Cielo del Mediterraneo centrale, 1° luglio 22 novembre 1942.

(1966)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n. 477.

Erezione in Comune autonomo della frazione di Botrugno, con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Nociglia e di Botrugno.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Nociglia da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Botrugno.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organi, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Nociglia.

Al personale in servizio presso i comuni di Nociglia e di Botrugno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 478.

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro, in provincia di Benevento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di San Nazzaro del comune di Calvi San Nazzaro, in provincia di Benevento, è costituita in Comune autonomo.

L'attuale comune di Calvi San Nazzaro assume la denominazione di Calvi.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calvi e di San Nazzaro.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Calvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di San Nazzaro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Calvi San Nazzaro.

Al personale in servizio presso i comuni di Calvi e di San Nazzaro, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 479.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Inarzo del comune di Casale Litta, in provincia di Varese, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Casale Litta ed Inarzo.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Casale Litta da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Inarzo.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Casale Litta

Al personale in servizio presso i comuni di Casale Litta ed Inarzo, che sarà inquadrato nei predetti orga-

nici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 480.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Vallesaccarda, con distacco dal comune di Trevico, in provincia di Avellino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Vallesaccarda del comune di Trevico, in provincia di Avellino, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Trevico e Vallesaccarda.

Nella prima applicazione della presente legge il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del comune di Trevico da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Vallesaccarda.

Al personale in servizio presso i comuni di Trevico e di Vallesaccarda, che sarà inquadrato nei predetti organi, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Napoli.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 703 del 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 389, con il quale sono state costituite le Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle Stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1957-58;

Considerato che, a seguito del trasferimento a Roma del dott. Edoardo Moscariello, capo dell'Ispettorato V di zona di Napoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la presidenza della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Napoli è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato e per tutta la durata del biennio 1957-58 l'ing. Ernesto Lamberti, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Napoli, è nominato presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, nella sede di Napoli, in sostituzione del dott. Edoardo Moscariello.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1958

Il Ministro: MATIARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio n. 361*

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1958

Sostituzione di due componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 294, che apporta ulteriori modificazioni ai predetti decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e 2 aprile 1948, n. 583;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione consultiva per il triennio 1956-1958;

Visti i propri decreti 27 dicembre 1956 e 23 dicembre 1957 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 17 gennaio 1957, registro n. 7 Industria e commercio,

foglio n. 108, ed il 9 gennaio 1958, registro n. 1, foglio n. 23, con i quali è stato provveduto alla sostituzione di taluni componenti la predetta Commissione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di altri componenti che, per vari motivi, non possono partecipare ai lavori della Commissione stessa.

Decreta :

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private in sostituzione dei precedenti titolari delle rispettive cariche:

a) quale membro effettivo:

il dott. Pier Carlo Romagnoli, direttore generale della Reale mutua di assicurazioni, in sostituzione del dott. Mario Belloni, deceduto;

b) quale membro supplente:

il dott. Luciano Bastagli, direttore generale della « Vittoria Riassicurazione », in sostituzione del dott. Franco Acutis, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 169. — CARUSO
(2317)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Lacco Ameno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCORDIA CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

E

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto il territorio del comune di Lacco Ameno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lacco Ameno;

Vista l'opposizione prodotta dal prof. Mennella Vincenzo, in qualità di sindaco del comune di Lacco Ameno, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda eseguire nella zona;

Riconosciuto che l'intero territorio del comune di Lacco Ameno ha notevole interesse pubblico perché costituisce un antichissimo e identico centro di piacevole soggiorno, noto per le numerose e svariate sorgenti di acque termominerali, ricco di incomparabili paesaggi godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico e costituenti, a volte, caratteristici complessi aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta :

L'intero territorio del comune di Lacco Ameno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Lacco Ameno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 aprile 1958

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile

CASSIANI

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario per il turismo

ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della nona seduta

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì diciotto del mese di novembre alle ore undici, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli

(*Omissis*)

ISOLA D'ISCHIA Estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio dei comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti riguardanti il comune di Napoli, la Commissione passa a trattare la questione dell'estensione del vincolo di insieme a tutto il territorio dell'Isola d'Ischia (comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana), posta all'ordine del giorno.

Intervengono a questo punto alla riunione, i sindaci dei Comuni interessati e precisamente

L'avv. Vincenzo Mazzella, sindaco di Forno d'Ischia, il dott. Leonardo Monti, sindaco di Lacco Ameno, il geom. Pietro Carlo Mattered, sindaco di Serrara Fontana, il sindaco di Barano d'Ischia, rappresentato dal sindaco di Serrara Fontana e il sig. Antonio Castagna, sindaco di Casamicciola.

Interviene, inoltre, alla riunione il dott. Giacomo Deuringer, che rappresenta l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

L'ing. Rusconi nel far presente che allo stato solo parte di detti Comuni è vincolata, illustra ai convenuti la necessità di estendere su tutta l'Isola d'Ischia il vincolo, allo scopo di poter assicurare la necessaria tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola.

Aggiunge che, una volta imposto il vincolo d'insieme su tutto il territorio, sarà cura della Soprintendenza provocare dal Ministero con la maggiore sollecitudine, la redazione del piano territoriale paesistico.

L'avv. Mazzella, pur plaudendo all'iniziativa della Soprintendenza e pur convenendo sulla necessità di salvaguardare le bellezze naturali e panoramiche dell'isola, tiene a precisare che non bisogna dimenticare le varie esigenze di ogni singolo Comune. Bisogna tener conto, egli dice, delle evoluzioni della vita e della naturale espansione di ogni singolo Comune e pertanto, un piano territoriale paesistico redatto in termini schematici non potrebbe apportare alcun vantaggio ai Comuni amministrati. Aggiunge infatti che il piano territoriale paesistico non deve prevedere zona di assoluto divieto di costruzione, perchè, come si è dimostrato con il vigente piano territoriale paesistico, in alcuni casi è stato necessario concedere deroghe perchè e inammissibile che la vita e l'espansione di un Comune possano essere fermate da un piano territoriale paesistico.

Lo stesso propone che prima di procedere all'espansione del vincolo d'insieme su tutta l'isola venga redatto il nuovo piano territoriale paesistico da sottoporre preventivamente al parere dei sindaci e, una volta approvato il piano territoriale paesistico dal Comune, si dia corso all'imposizione del vincolo.

Il prof. Chiaromonte risponde che comprende e giustifica le preoccupazioni dell'avv. Mazzella ma deve chiarire che ai sensi di legge è necessario imporre preventivamente il vincolo prima di procedere alla redazione del piano paesistico.

L'ing. Rusconi e l'ing. Schioppa affermano che le considerazioni del sindaco sono giuste e saranno tenute presenti nella redazione del piano territoriale paesistico il quale è indispensabile, oltre che per assicurare l'adeguata tutela paesistica e panoramica, anche per dare la possibilità al privato di sapere, preventivamente, dove e in che misura potrà costruire.

Il dott. Deuringer concorda con la iniziativa della Soprintendenza e del Ministero, affermando che il vigente piano territoriale paesistico è insufficiente e sollecita quindi la redazione del nuovo piano territoriale paesistico di ogni Comune affinché l'Ente che egli rappresenta sappia come regolarsi in avvenire ed anche perchè detto Ente possa redigere al più presto a sua volta i piani regolatori dei diversi Comuni dell'isola in conformità delle norme stabilite dai piani paesistici.

Il sindaco di Casamicciola si associa a quanto esposto dal sindaco di Forno, egli non è contrario, in linea di massima, alla estensione del vincolo su tutta l'isola però desidera che il vincolo stesso non debba rappresentare un eccessivo legame allo sviluppo del Comune. Anche egli desidera che sia redatto preventivamente, il piano territoriale paesistico da sottoporre al parere di ogni Comune prima dell'imposizione del nuovo vincolo.

Il dott. Ceriani risponde che ritiene infondate le preoccupazioni dei sindaci perchè la Commissione non intende affatto ostacolare lo sviluppo edilizio e turistico ma soltanto disciplinare detto sviluppo per la salvaguardia delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola. Per poter far ciò è indispensabile, ovviamente, vincolare le zone non ancora sottoposte alla tutela della legge. Successivamente si redigerà, con la massima sollecitudine, di intesa con i Comuni il piano territoriale paesistico tenendo presenti le considerazioni e le richieste dei sindaci interessati.

Dopo ampie discussioni i sindaci tengono a mettere a verbale la seguente dichiarazione:

« I sindaci dell'isola d'Ischia allo stato, non sentono di poter dare il loro consenso alla estensione del vincolo a tutto il territorio dei Comuni da essi amministrati. Prima di espi-

mere definitivamente il loro parere chiedono che l'apposita Commissione del piano territoriale paesistico, la quale già da tempo ha iniziato i suoi lavori, voglia sottoporre, preventivamente, ad essi le zone e le relative limitazioni che interessano il territorio dei loro Comuni ad essa Commissione, ritenute suscettibili di vincolo o di limitazioni ».

La Commissione, udita la dichiarazione dei sindaci, ritiene che pur tenendo nella debita considerazione, in sede di relazione del piano territoriale paesistico, quanto è stato fatto presente dai sindaci interessati e necessario estendere il vincolo all'intero territorio di tutta l'isola d'Ischia, e propone al soprintendente di voler curare, con sollecitudine, i relativi provvedimenti di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 14,30 circa.

Il presidente F. CHIAROMONTE

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1958.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione arbitrale presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi della campagna 1957 consegnati allo stato secco sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il decreto Ministeriale 01/9564 del 30 ottobre 1957, con il quale il sig. Cioni Armando fu nominato membro supplente in rappresentanza dei coltivatori in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze, per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto fino al 31 ottobre 1958 nei Magazzini generali delle concessioni speciali;

Considerato che il predetto sig. Cioni Armando non ha accettato la nomina, occorre provvedere alla nomina di altro membro supplente nel sopraccitato incarico;

Vista la nota della prefettura di Firenze n. 1785/2 del 30 gennaio 1958, con la quale si propone, per detta nomina, il sig. Moschini Attilio;

Decreta:

Il sig. Moschini Attilio è nominato membro supplente in rappresentanza dei coltivatori nella Commissione arbitrale di cui alle premesse in sostituzione del signor Cioni Armando.

Roma, addì 26 aprile 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(2422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo fra l'Italia e la Francia sull'applicazione anticipata di alcune disposizioni della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori migrants, concluso a Roma il 27 marzo 1958.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français,

Constatant que la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants signée le 9 décembre 1957 réalise de notables progrès dans la protection des travailleurs migrants et de leur famille,

Animés du desir d'améliorer, sans attendre la mise en vigueur de la Convention européenne, le sort des familles de meures dans l'un des deux pays et dont le chef est occupé dans l'autre, ainsi que des pensionnaires qui circulent d'un pays dans l'autre et de leur famille,

Considerant qu'une telle amélioration peut être réalisée par l'application anticipée entre l'Italie et la France des dispositions des articles 20, 21, 22, 23, 40, 48 et 53, paragraphes 6 et 7 de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,

Soucieux, d'autre part, de prendre des mesures transitoires en faveur des travailleurs de l'un des pays déjà occupés dans l'autre,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Les dispositions des articles 20, 21, 22, 23, 40, 48 et 53, paragraphes 6 et 7 de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants signée le 9 décembre 1957, sont rendues applicables entre la France et l'Italie en ce qui concerne les ressortissants français et italiens.

Article 2

En ce qui concerne les travailleurs occupés en France depuis moins de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent Accord le délai prévu à l'article 20, paragraphe 2 de la Convention européenne court à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Article 3

Les allocations familiales dues au titre des enfants demeurés en Italie en application de l'article 40 1) et 2) de la Convention européenne ne peuvent être inférieures aux indemnités pour charges de famille qui seraient dues dans le cadre de l'Arrangement du 13 novembre 1954, tel qu'il a été modifié par les différents avenants signés les 22 février 1955, 29 juin 1956 et 28 décembre 1956

Article 4

La date d'entrée en vigueur du présent Accord ainsi que ses dispositions d'application seront réglées par voie d'arrangement administratif.

Article 5

Le présent Accord est conclu jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants sous réserve que la ratification de ladite Convention ne soit pas refusée dans l'intervalle par l'un ou l'autre pays, auquel cas le présent Accord serait considéré comme abrogé

Fait à Rome, le 27 mars 1958.

Pour l'Italie
FOLCHI

Pour la France
GASTON PALEWSKI

Accordo amministrativo n. 1 relativo all'applicazione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia del 27 marzo 1958 concernente la Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori migrants, concluso a Roma il 27 marzo 1958.

CHAPITRE I

Situation des familles demeurées en Italie et dont le chef est occupé en France

Section 1. — Dispositions générales

Article 1er

Les allocations familiales auxquelles peuvent prétendre les travailleurs occupés en France pour leurs enfants demeurés en

Italie sont les allocations familiales proprement dites du régime français, sans que les montants payés puissent excéder soit le montant des allocations familiales qui seraient accordées par le régime italien au titre des enfants dont il s'agit si l'emploi du travailleur avait eu lieu en Italie soit les indemnités pour charge de famille calculées selon les barèmes figurant dans l'Arrangement du 13 novembre 1954, tel qu'il a été modifié par les différents avenants signés les 22 février 1955, 29 juin 1956 et 29 décembre 1956

Article 2

En vue du paiement des allocations familiales visées à l'article 1 ci-dessus des relations sont établies entre l'organisme centralisateur italien, I. I. N. P. S., et les organismes centralisateurs français

— Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
— Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
— Caisse Centrale d'Allocations Familiales Mutuelles Agricoles.

Article 3

Les comparaisons découlant des dispositions de l'article 1er sont opérées par l'organisme français d'allocations familiales compétent sur la base du taux de change constaté au dernier jour de l'avant-dernier mois précédant le mois considéré

A cet effet, l'I. I. N. P. S. adresse à l'organisme centralisateur français compétent une documentation sur les taux d'allocations familiales pratiqués en Italie pour les diverses professions, toute modification intervenant en ce qui concerne ces taux fait l'objet d'une notification à l'organisme français compétent.

Article 4

Les enfants bénéficiaires au titre desquels sont servies les allocations familiales sont ceux considérés comme tels par le régime français des prestations familiales

Les organismes français centralisateurs fournissent à l'I. I. N. P. S. une documentation sur les conditions à remplir par les enfants pour ouvrir droit à prestations au titre de la législation française, toute modification intervenant en ce qui concerne ces conditions fait l'objet d'une notification à l'I. I. N. P. S.

Article 5

Les allocations familiales visées à l'art 1 ci-dessus sont versées à la mère ou, subsidiairement, à la personne qui assure effectivement la charge des enfants

Section 2 — Modalités techniques d'application

Article 6

1 — Le travailleur venant d'Italie doit se munir de:

a) un état de famille délivré par la Mairie sur le modèle réglementaire,
b) toutes pièces supplémentaires justifiant le cas échéant, que les enfants considérés remplissent les conditions requises pour ouvrir droit aux allocations familiales. Ces pièces ne sont valables que si elles ont été délivrées dans les trois mois précédant l'entrée en France

2 — Il présente à la Caisse d'Allocations Familiales compétente une demande d'allocations familiales, en fournissant à l'appui les pièces visées aux lettres a) et b) du paragraphe précédent et en précisant

— le nom de la personne devant percevoir en Italie les allocations familiales,
— les prénoms de cette personne (et, le cas échéant, le nom de jeune fille),
— l'adresse exacte de cette personne.

Article 7

Dans le cas où l'intéressé n'est pas en mesure de fournir à la Caisse compétente les pièces visées aux lettres a) et b) du paragraphe 1 de l'article précédent, ou, si ces pièces s'avèrent incomplètes, l'organisme français se met en rapport à ce sujet avec l'I. I. N. P. S. qui prend toutes mesures en vue de compléter le dossier du travailleur dont il s'agit.

Article 8

La durée de validité des états de famille est fixée à un an. Le renouvellement de l'état de famille doit être effectué dans le mois qui suit l'expiration de la première année de séjour en France du travailleur à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrangement, et de l'année suivante.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des modifications intervenues dans la situation de la famille au cours de chacune des années considérées.

Les organismes français indiquent, sur leur bordereau de paiement mensuel, les travailleurs venant d'Italie chargés de famille pour lesquels l'état de famille doit être renouvelé.

Article 9

Les allocations familiales sont mises en paiement par les organismes français compétents des lors qu'il résulte du dossier constitué dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 ci-dessus et de l'examen de la situation du travailleur en France que le droit aux allocations familiales est ouvert.

Section 3 — Règlements financiers

Article 10

Les allocations familiales sont payées mensuellement.

Les organismes payeurs remettent les sommes en francs à transférer, le plus tôt possible et dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des pièces justificatives nécessaires, aux services postaux qui en assurent globalement le transfert en liras, au crédit de l'INPS.

L'INPS ainsi créditée en liras effectue ensuite le règlement des allocations familiales au profit des familles bénéficiaires dont les noms et adresse sont communiqués par bordereau annexé à chaque demande de virement.

L'INPS prend toutes mesures utiles pour assurer le plus rapidement possible, et dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception du bordereau comportant toutes mentions nécessaires à l'identification des bénéficiaires, le versement des dites allocations.

Il en contrôle l'utilisation, le cas échéant, à la demande de l'organisme français compétent.

Article 11

Les organismes payeurs français prennent en charge les frais de transfert des allocations familiales de France en Italie.

L'INPS supporte les frais occasionnés par le paiement en Italie des allocations familiales aux familles bénéficiaires des transferts, celles-ci conservant toutefois à leur charge les frais de mandat.

Article 12

L'INPS ouvre et tient un compte au nom de chaque organisme payeur français. Il ariète les comptes à la fin de chaque année civile et en communique sans retard les résultats aux organismes centralisateurs français, à charge pour ceux-ci de les transmettre aux organismes payeurs.

A cet effet, à l'expiration de chaque année civile l'INPS transmet aux organismes centralisateurs le double du bordereau qui lui a été adressé mensuellement, complète dans les colonnes qui lui sont réservées par l'indication du montant des allocations familiales créditées et effectivement payées en liras. Dans une colonne spéciale sont portées les différences des sommes payées en plus ou en moins après contrôle des situations de famille déclarées par les travailleurs intéressés.

CHAPITRE II

Situation des familles demeurées en France et dont le chef est occupé en Italie

Section 1 — Dispositions générales

Article 13

Les allocations familiales auxquelles peuvent prétendre les travailleurs occupés en Italie pour leurs enfants demeurés en France sont les allocations familiales proprement dites du régime italien, sans que les montants payés puissent excéder le montant des allocations familiales qui seraient accordées par le régime français au titre des enfants dont il s'agit si l'emploi du travailleur avait eu lieu en France.

Article 14

En vue du paiement des allocations familiales visées à l'article 13 ci-dessus des relations sont établies entre l'organisme centralisateur italien, l'INPS, et l'organisme centralisateur français, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 15

Les comparaisons découlant des dispositions de l'article 13 sont opérées par l'INPS sur la base du taux de change constaté au dernier jour de l'avant dernier mois précédant le mois considéré.

A cet effet, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale adresse à l'INPS une documentation sur les taux d'allocations familiales pratiqués en France pour les diverses professions, toute modification intervenant en ce qui concerne ces taux fait l'objet d'une notification à l'INPS.

Article 16

Les enfants bénéficiaires au titre desquels sont servies les allocations familiales sont ceux considérés comme tels par le régime italien des prestations familiales.

L'INPS fournit à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale une documentation sur les conditions à remplir par les enfants pour ouvrir droit à prestations au titre de la législation italienne, toute modification intervenant en ce qui concerne ces conditions fait l'objet d'une notification à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 17

Les allocations familiales visées à l'article 13 ci-dessus sont versées à la mère ou, subsidiairement, à la personne qui assure effectivement la charge des enfants.

Section 2 — Modalités techniques d'application.

Article 18

1 Le travailleur venant de France doit se munir de

a) un état de famille délivré par les autorités françaises compétentes,

b) toutes pièces supplémentaires justifiant, le cas échéant, que les enfants considérés remplissent les conditions requises pour ouvrir droit aux allocations familiales. Ces pièces ne sont valables que si elles ont été délivrées dans les trois mois précédant l'entrée en Italie.

2 Il présente au siège provincial de l'INPS dont relève son lieu de travail une demande d'allocations familiales en fournissant à l'appui les pièces visées aux lettres a) et b) du paragraphe précédent et en précisant

— le nom de la personne devant percevoir en France les allocations familiales,

— les prénoms de cette personne (et, le cas échéant, le nom de jeune fille),

— l'adresse exacte de cette personne.

Article 19

Dans le cas où l'intéressé n'est pas en mesure de fournir au siège provincial compétent de l'INPS les pièces visées aux lettres a) et b) du paragraphe 1 de l'article précédent, ou si ces pièces s'avèrent incomplètes, l'INPS se met en rapport à ce sujet avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui prend toutes mesures en vue de compléter le dossier du travailleur dont il s'agit.

Article 20

La durée de validité des états de famille est fixée à un an.

Le renouvellement de l'état de famille doit être effectué dans le mois qui suit l'expiration de la première année de séjour en Italie du travailleur à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrangement, et de l'année suivante.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des modifications intervenues dans la situation de la famille au cours de chacune des années considérées.

Le siège provincial de l'INPS indique sur son bordereau de paiement mensuel les travailleurs venant de France chargés de famille pour lesquels l'état de famille doit être renouvelé.

Article 21

Les allocations familiales sont mises en paiement par le siège provincial de l'INPS compétent des lors qu'il résulte du dossier constitué dans les conditions prévues aux articles 18 à 20 ci-dessus et de l'examen de la situation du travailleur en Italie que le droit aux allocations familiales est ouvert.

Section 3 — Règlements financiers.

Article 22

Les allocations familiales sont payées mensuellement.

Les organismes payeurs italiens remettent les sommes en liras à transférer, le plus tôt possible et dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des pièces justificatives nécessaires aux services postaux qui en assurent globalement le transfert en francs, au crédit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale créditée en francs peut effectuer ensuite le règlement des allocations familiales au profit des familles bénéficiaires dont les noms et adresses sont communiqués par bordereau annexe à chaque demande de virement.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale prend toutes mesures utiles pour assurer le plus rapidement possible, et dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception du bordereau comportant toutes mentions nécessaires à l'identification des bénéficiaires, le versement des dites allocations.

Elle en contrôle l'utilisation, le cas échéant, à la demande de l'organisme italien compétent.

Article 23

L'INPS prend en charge les frais de transfert des allocations familiales d'Italie en France.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale supporte les frais occasionnés par le paiement en France des allocations familiales aux familles bénéficiaires des transferts, celles-ci conservant toutefois à leur charge les frais de mandat.

Article 24

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ouvre et tient un compte au nom de chaque siège provincial de l'INPS. Elle arrête les comptes à la fin de chaque année civile et en communique sans retard les résultats à l'INPS, à charge pour celui-ci de les transmettre aux sièges provinciaux compétents.

À cet effet, à l'expiration de chaque année civile, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale transmet à l'INPS le double du bordereau qui lui a été adressé mensuellement, complété dans les colonnes qui lui sont réservées par l'indication du montant des allocations familiales créditées et effectivement payées en francs. Dans une colonne spéciale sont portées les différences des sommes payées en plus ou en moins après contrôle des situations de famille déclarées par les travailleurs intéressés.

CHAPITRE III

Disposition finale

Article 25

La date d'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Italie et la France du 27 mars 1958 sur l'application anticipée de certaines dispositions de la Convention européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, ainsi que du présent arrangement est fixée au 1er avril 1958.

Fait à Rome, le 27 mars 1958

Pour l'Italie
FOLCHI

Pour la France
GASTON PALEWSKI

Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai lavoratori di frontiera, concluso a Roma il 27 marzo 1958

Article 1er

Au sens du présent Accord, sont considérés comme travailleurs frontaliers les ressortissants italiens et français qui, tout en conservant leur domicile dans la zone frontalière de l'un des deux pays ou ils retournent en principe chaque jour, vont travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière limitrophe de l'autre pays.

Article 2

La zone frontalière à l'intérieur de laquelle le présent Accord est applicable est déterminée par la Convention franco-italienne relative à la circulation frontalière du 29 janvier 1951.

Article 3

Les travailleurs frontaliers doivent être en possession, outre de la carte prévue à l'article 4 de la Convention visée à l'article précédent, d'une « carte de travailleur frontalier » conforme aux modèles qui seront fixés d'un commun accord.

L'établissement, le visa, la délivrance et le renouvellement des cartes de travailleurs frontaliers sont subordonnés, de part et d'autre, à l'avis favorable des autorités intéressées.

Article 4

Les cartes de travailleurs frontaliers délivrées en vertu du présent Accord sont valables, au plus, trois ans.

Elles sont établies, visées, délivrées et renouvelées gratuitement.

Un arrangement administratif fixera la procédure d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de travailleurs frontaliers.

Article 5

L'autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés à la situation de l'emploi dans la profession et la région considérée du pays du lieu de travail.

Par dérogation au paragraphe précédent, le renouvellement de la carte de travailleur frontalier est autorisé automatiquement pour la profession inscrite sur la carte, lorsque le travailleur justifie de cinq ans de travail ininterrompu en qualité de frontalier à la date d'expiration du titre soumis à renouvellement.

Article 6

Si le travailleur frontalier appelé sous les drapeaux reprend son activité dans les 60 jours suivant sa libération, cette période n'est pas considérée comme interruption de travail.

De même ne sont pas considérées comme interruptives, mais simplement comme suspensives, pour le calcul de l'ancienneté au travail, les périodes d'inactivité indemnisées par les organismes compétents et ne dépassant pas un mois par année de travail, avec un maximum de six mois, telles que notamment celles dues à un accident du travail, à la maladie, à la maternité.

Article 7

Les travailleurs frontaliers doivent recevoir à travail égal un salaire égal à celui des nationaux occupés dans la même profession et la même région.

Les travailleurs frontaliers jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usage régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail.

Article 8

Les salaires primes ou indemnités sont payés aux travailleurs frontaliers dans la monnaie du pays de travail.

Article 9

En cas d'abus de l'usage de la carte de travailleur frontalier ou en cas de retrait de la « carte frontalière » l'Autorité compétente de chaque Etat, peut, le cas échéant, sans préjudice d'autres sanctions, retirer sa carte au travailleur frontalier.

La carte de travail frontalier retirée par l'administration compétente du pays dans lequel le porteur était autorisé à travailler est renvoyée à l'administration compétente de l'autre pays avec indication du motif du retrait.

Article 10

Le présent Accord entiera en vigueur le 1er avril 1958. Il restera en vigueur pendant un an à compter de cette date. Il sera renouvelé ensuite tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois mois avant chaque terme.

Fait à Rome, le 27 mars 1958

Pour l'Italie
FOLCHI

Pour la France
GASTON PALEWSKI

Accordo di rettifica n. 2 dell'Accordo amministrativo del 12 aprile 1950, relativo all'applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale fra l'Italia e la Francia del 31 marzo 1948, concluso a Roma il 27 marzo 1958.

Article unique

Les articles 5 et 9 de l'Arrangement administratif du 12 avril 1950 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article 5 — Lorsque d'après la législation de l'un des pays contractants la pension ou un élément de la pension est calculé en fonction des salaires ou des cotisations, les salaires ou les cotisations afférents aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays sont portés en compte par l'organisme compétent du premier pays sur la base de la moyenne des salaires ou des cotisations afférents aux périodes accomplies sous sa législation.

Article 9 — Pour l'application de l'article 6 de la Convention generale en cas de doute sur la date presumee de la conception, celle-ci est supposee avoir eu lieu dans le pays ou l'interessee residait le 270eme (deux-soixante-dixieme) jour avant l'accouchement.

Les prestations attribuees en vertu de la legislation italienne en cas d'accouchement dystocique sont regardees comme des prestations de l'assurance maternite au meme titre que celles qui sont servies en cas d'accouchement normal.

Fait a Rome, le 27 mars 1958

Pour l'Italie
FOLCHI

Pour la France
GASTON PALEWSKI

Protocollo relativo all'abrogazione dell'art. 12 dell'Accordo d'immigrazione fra l'Italia e la Francia del 21 marzo 1951, concluso a Roma il 27 marzo 1958.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français, étant tombés d'accord, a la suite des pourparlers qui ont eu lieu a Rome entre une Delegation italienne et une Delegation française, du 17 au 25 janvier 1958, sur la mise en application anticipée, en ce qui concerne les allocations familiales, de certaines dispositions de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, sont convenus de ce qui suit.

Article unique

Est abrogé l'art. 12 de l'Accord d'immigration entre l'Italie et la France du 21 mars 1951 a compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Italie et la France sur l'application anticipée de certaines dispositions de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé le 27 mars 1958.

Fait a Rome, le 27 mars 1958

Pour l'Italie
FORCHI

Pour la France
GASTON PALEWSKI

(1810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ascoli di un mutuo di lire 70.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di L. 505 milioni ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2382)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di lire 64.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2383)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlì di un mutuo di L. 165.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2384)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone di un mutuo di L. 80 milioni ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2385)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lecce di un mutuo di L. 182.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2386)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 233, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Livorno di un mutuo di L. 100 milioni, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2387)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massa di un mutuo di L. 165.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2388)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matera di un mutuo di L. 85.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2389)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia di un mutuo di lire 203.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2393)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Perugia di un mutuo di L. 115 milioni ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2390)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pesaro di un mutuo di L. 395.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2391)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958 registro n. 9 Interno foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza di un mutuo di L. 56.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2392)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 195.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2394)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Teramo di un mutuo di L. 100 milioni, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2395)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Venezia di un mutuo di L. 600 milioni, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2396)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 91.750.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1957.

(2376)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958 registro n. 9 Interno foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza di un mutuo di L. 781.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2377)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila di un mutuo di L. 355.500.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2378)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958 registro n. 9 Interno foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di L. 35.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2379)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 305.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2380)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE****RIFORMA FONDIARIA****Determinazione delle indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

Con decreto Ministeriale in data 26 febbraio 1958 sono state definitivamente determinate le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente Maremma toscana laziale e all'Ente Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria e all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificata nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956 n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 20 novembre 1957 e n. 293 del 28 novembre 1957 e n. 15 del 20 gennaio 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo indisponibilita			
				N	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N	Data
Ente Puglia e Lucania							
1	DE LUCA Antonio fu Vincenzo	San Mauro Forte	68.14.27	4295	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
2	DE RUGGIERI Felice fu Filippo	Iusti	46.47.21	3393	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
3	LENTI Maria fu Oronzo, maritata DELL'ERBA	Avetiana	22.75.77	3425	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
4	LEROSE Carmela fu Giuseppe	Ferrandina	192.77.14	1151	27- 7-52	201 s. o.	10- 9-52
5	SABIA Rocco Donato fu Vito Donato	Iraciano e Melfi	5.48.17	2200 2201	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
6	SARACINO Iolanda di Francesco	Foggia	1.10.51	3760	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
7	SPADA Fabrizio fu Francesco	Montemilone	7.55.16	2566	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
8	ZACCAGNINO Angelina fu Giuseppe maritata GALANTE	Lesina	119.38.57	1658 3683	18-12-51 27-12-52	29 s. o. 15 s. o. 2	4- 2-52 20- 1-53
Opera nazionale per i combattenti							
9	ACHARD BONVOULOIR Jules-Paul	Eboli	39 17 31	4187	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53
10	BUONPANE Rachele fu Lorenzo	Francoise	4.83.44	4198	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53
11	FRATTA Giuseppe fu Antonio	Capua	17.14.20	1669	3-10-52	276 s. o.	28-11-52
Ente Maremma toscano-laziale							
12	BRUSCHETTI Francesco Giuseppe fu Vincenzo BRUSCHETTI Maria Fiorella di Francesco Giuseppe e COZZI Evelina fu Lorenzo maritata BRUSCHETTI	Orbetello	35.63.04	3927	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53
13	CIACCI Maddalena fu Nicola vedova ALDI MAI in persona dei suoi eredi o aventi causa	Pitigliano	79.60.88	4070	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53
14	D'ANTONI Angelo fu Leopoldo	Roma	8 30 00	4071	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53
15	GRISPINI Giuseppe fu Crispino	Ariena di Castro	2.74 32	3816	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53
16	GROTTANELLI Maria Luisa fu Gaetano	Grosseto	117 09 92	3918	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53
17	GUGLIELMI Giacinto fu Giorgio	Montalto di Castro	97.10 45	4357	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53
18	LEVI DA ZARA Mario fu Moise Achille	Roccastada	50.57 98	3958	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
19	MORELLI Giovanni fu Quintilio	Morlupo e Rignano Flaminio	4.16 52	3562 3563	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53
20	NICCOLINI Lorenzo fu Eugenio	Castiglione della Pescara	5.35.21	3828	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
21	PALLAVICINI Alfredo e Ugo fu Antonio PALLAVICINI Emilio di Alfredo	Montalto di Castro	44.45.61	4058 4378	28-12-52	18 s. o. 2 19 s. o. 9	23- 1-53 24- 1-53
22	PALLINI Benedetto fu Cesare	Grosseto	41.51.90	3972	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
23	PETROCCHI Bernardino fu Andrea (eredi)	Massa Marittima	55 97.24	3975	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
24	SCALERA Michele fu Antonio	Roma	5.15.00	3986	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
25	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « CHIARONE », con sede in Roma	Orbetello	208.96.81	3594	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53
26	SOCIETA' ANONIMA AZIENDA AGRICOLA DI POMARA, con sede in Pomara	Santa Luce Orciano	32.01 56	3995	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
27	SOCIETA' « SILVANA » ANONIMA CIVILE AGRICOLA, con sede in Chiavari	Massa Marittima	53.23.21	3998	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
28	TOLOMEI DI IPPA Pia fu Balduccio, vedova MAIANI	Campagnatico	81.71.84	4001	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
29	VECCHIONI Innocenzo fu Ezio	Montieri	123.22.34	4400	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53
Ente Puglia e Lucania							
30	BATTILORO QUARTO Domenico fu Tommaso	Petacciato	126 62.18	4291 4292	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
31	TASCA Francesco di Arturo	Candela	33.54.25	4152	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53
32	RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino	Lecce	158.90.66	1370	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52

Roma, addì 14 aprile 1958

Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti		Data				
28-2-1958 N	Reg	Agric					
	N.	Foglio					
3889/1793	28-3-58	5	157	2 225 000	145.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
3890/1794	28-3-58	5	260	2 320 000	365 000	Id	Id
3.91/1795	28-3-58	5	259	6.975 000	695.000	Id	Id
3892/1796	28-3-58	5	258	10 405 000	1 215 000	Id	Id
3893/1797	28-3-58	5	257	265 000	30 000	Id	Id
3894/1798	28-3-58	5	256	90 000	—	Id	Id
3895/1799	28-3-58	5	255	735 000	115 000	Id	Id
3896/1800	29-3-58	5	302	4.110 000	645.000	Id.	Roma
3897/1801	28-3-58	5	254	4.350 000	505 000	Banco di Napoli Sede di Roma	Id
3898/1802	28-3-58	5	253	1 395 000	—	Id	Id
3899/1803	28-3-58	5	252	2 630 000	—	Id	Id.
3900/1804	28-3-58	5	251	5 355 000	—	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma	Id.
3901/1805	28-3-58	5	250	5 435 000	—	Id	Id
3902/1806	28-3-58	5	249	890 000	—	Id	Id
3903/1807	28-3-58	5	248	295 000	—	Id	Id
3904/1808	28-3-58	5	247	14.235 000	—	Id	Id
3905/1809	28-3-58	5	246	17.870 000	—	Id	Id
3906/1810	28-3-58	5	245	7.080 000	—	Id	Id
3907/1811	28-3-58	5	244	1 400 000	—	Id	Id
3908/1812	28-3-58	5	243	450 000	—	Id	Id
3909/1813	28-3-58	5	242	3 125 000	—	Id	Id
3910/1814	28-3-58	5	241	7 105 000	—	Id	Id
3911/1815	28-3-58	5	240	3.010 000	—	Id	Id
3912/1816	28-3-58	5	263	1 055 000	—	Id	Id.
3913/1817	28-3-58	5	239	9 675 000	—	Id	Id
3914/1818	28-3-58	5	238	1.175.000	—	Id	Id
3915/1819	28-3-58	5	237	5.120.000	—	Id.	Id.
3916/1820	28-3-58	5	236	4.775 000	—	Id	Id
3917/1821	28-3-58	5	235	5.160.000	—	Id	Id.
3918/1822	28-3-58	5	234	16 025 000	2.575.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
3919/1823	28-3-58	5	233	4.275 000	530.000	Id	Id.
3920/1824	28-3-58	5	232	6.790.000	650.000	Id.	Id.

Visto, p. Il Ministro. DE CILLIS

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLGIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 12 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	—	624,50	624,795	624,80	624,75	624,81	624,80	624,80	624,80	624,80
\$ Can.	—	645,50	645,75	645 —	645,10	645,05	645,10	645,30	645,75	645 —
Fr Sv lib.	—	145,80	145,80	145,805	145,75	145,81	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	—	90,22	90,23	90,21	90,10	90,24	90,23	90,20	90,23	90,23
Kr N	—	87,23	87,23	87,24	87,20	87,24	87,235	87,20	87,23	87,20
Kr Sv	—	120,35	120,37	120,35	120,35	120,36	120,35	120,40	120,37	120,35
Foi	—	164,79	164,79	164,79	164,80	164,79	164,78	164,80	164,78	164,78
Fr B	—	12,5225	12,52875	12,5225	12,525	12,52	12,51875	12,50	12,52	12,525
Fl Fr	—	148 —	148,04	148,01	148 —	148 —	148,02	148 —	147,99	148 —
Fr Sv acc.	—	142,73	142,75	142,755	142,70	142,73	142,74	142,70	142,74	142,73
Ist	—	1745,60	1745,75	1745,625	1745 —	1745,85	1745,625	1747 —	1745,70	1745,75
Dm occ	—	149,08	149,085	149,06	149 —	149,08	149,085	149,08	149,08	149,09
Scell Aust.	—	24,06	24,075	24,07	24,05	24,07	24,065	24,05	24,06	24,07

Media dei titoli del 12 maggio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,75	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,425
Id 3,50 % 1902	59,85	Id 5 % (" 1° aprile 1960)	99,375
Id 5 % 1935	97,725	Id 5 % (" 1° gennaio 1961)	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	84,725	Id 5 % (" 1° gennaio 1962)	97,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,875	Id 5 % (" 1° gennaio 1963)	96,05
Id 5 % (Ricostruzione)	92,10	Id 5 % (" 1° aprile 1964)	95,525
Id 5 % (Riforma fondiaria)	86,75	Id 5 % (" 1° aprile 1965)	95,475
Id 5 % 1936	97,75	Id 5 % (" 1° aprile 1966)	95,475
Id 5 % (Citta di Trieste)	87,475		
Id 5 % (Bem Esteri)	84,95		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato Zoon

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,80	1 Franco belga	12,521
1 Dollaro canadese	645,05	100 Franchi francesi	148,015
1 Franco svizzero lib.	145,805	1 Franco svizzero acc	142,747
1 Corona danese	90,22	1 Lira sterlina	1745,625
1 Corona norvegese	87,237	1 Marco germanico	149,062
1 Corona svedese	120,35	1 Scellino austriaco	24,067
1 Fiorino olandese	164,785		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a pubblicazione)

Elenco n 15

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 657 — Data 22 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione Chiarelli Antonino — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Capitale L 1300

Numero ordinale portato dalla ricevuta 435 — Data 22 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione Chiarelli Antonino di Archelao — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2009 — Data 7 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Genova — Intestazione Resasco Archimede fu Giobatta — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 — Rendita L 1250

Numero ordinale portato dalla ricevuta 287 — Data 26 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione Gugliotta Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 475 — Data 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Milano — Intestazione Annichini Anna Maria fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 218 — Data 16 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale

di Rieti — Intestazione Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 35 — Data 22 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Mobilio Francesco fu Nicola — Titoli del Debito pubblico nominativi 17 — Capitale L 87 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta 66 — Data 7 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Canosa Michele fu Domenico — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta 96 — Data 30 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Grande Luigi di Mauro — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Rendita L 5505

Numero ordinale portato dalla ricevuta 100 — Data 30 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Viggiano Antonio di Domenico — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 51 — Data 24 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Postiglione Saverio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 — Rendita L. 1905

Numero ordinale portato dalla ricevuta 238 — Data 27 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione De Biase Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta 581 — Data 15 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Como — Intestazione Catelli Luigi — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 453 — Data 11 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione Ferdinando Ugo fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 7000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1065 — Data 2 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione Fioravanti Aldo di Alfredo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 433 — Data 12 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione Fiumano Francesco di Francesco — Titoli del Debito pubblico Capitale L. 7000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 9 aprile 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(1924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria

Il sig. Lorenzo Lanzavecchia, nato a Varese il 25 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dal Politecnico di Milano in data 5 dicembre 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano

(2306)

Il dott. Francesco Duro nato a Catania il 7 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Catania in data 23 giugno 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269 diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(2034)

Il dott. Alessandro Damele nato a Macerata il 5 dicembre 1921 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 10 marzo 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269 diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna

(2088)

Il dott. Giampaolo Tosolini nato a Udine il 15 giugno 1928 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Padova in data 27 maggio 1955, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1953-54

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova

(2162)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 29325/San del 20 dicembre 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1956,

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontrati i regolari,

Visto il verbale n. 13 del giorno 3 aprile 1958 relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei,

Visti gli artt. 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa

1	Pacione dott. Vincenzo	. . .	punti	60 542	su 100
2	Guerini dott. Domenico	. . .	»	59 747	»
3	Vico dott. Giuseppe	. . .	»	59 525	»
4	Bellachioma dott. Franco	. . .	»	58,240	»
5	Pierpaoli dott. Vincenzo	. . .	»	58 107	»
6	Gualtieri dott. Mario	. . .	»	56,336	»
7	Caranti dott. Vittorio	. . .	»	55,631	»
8	Bonelli dott. Vincenzo	. . .	»	54,973	»
9	Belvederesi dott. Vittorio	. . .	»	52,576	»
10	Quadri dott. Umberto	. . .	»	51 895	»
11	Zampetti dott. Umberto	. . .	»	51,483	»
12	Boccacci dott. Luciano	. . .	»	51 090	»
13	Orlandi dott. Vittorio	. . .	»	48,275	»
14	Albanese dott. Nicodemo	. . .	»	47,522	»
15	Pacifici dott. Lodovico	. . .	»	47,344	»
16	Scuti dott. Emo	. . .	»	45,653	»
17	Silvestri dott. Edoardo	. . .	»	44,933	»
18	Cari dott. Orfeo	. . .	»	44,590	»
19	Serafini dott. Pietro	. . .	»	44,000	»
20	Biocca dott. Francesco	. . .	»	43,701	»
21	Giamenti dott. Francesco	. . .	»	43,000	»
22	Mariocchi dott. Italo	. . .	»	42,791	»
23	Galosi dott. Finesto	. . .	»	42,000	»
24	Castiglione dott. Costantino	. . .	»	41,500	»
25	Bontempi dott. Pietropaolo	. . .	»	41,243	»
26	Fabrizi dott. Pietro	. . .	»	41,000	»
27	Filippucci dott. Antonio	. . .	»	40,500	»
28	Giovannelli dott. Alberto	. . .	»	40,000	»
29	Scipioni dott. Dante	. . .	»	38,359	»
30	Ranieri dott. Francesco	. . .	»	38,000	»
31	Brufani dott. Giustino	. . .	»	37,500	»
32	Bertuzzi dott. David	. . .	»	36,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1958

Il prefetto. TIRBITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto l'odierno decreto di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1956,

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuto presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza hanno dichiarato di voler concorrere,

Visti gli artt. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281,

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955 n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica:

Decreta:

I sotto elencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pacione dott. Vincenzo. Consorzio Roccasimbalda - Belmonte - Longone - Colle di Tora - Castel di Tora - Torricella,

2) Guerini dott. Domenico. Consorzio Cantaluce - Poggio Bustone.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel Foglio degli annunci legali della Provincia sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1958

Il prefetto: TIRBITO

(2067)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio 11 aprile 1957, n. 6336/3ª San, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 31 gennaio 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 31 gennaio 1957 dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice

	punti	53,090	su 100
1. Ripoli Renzo .	»	51,113	»
2. Valenti Giuseppe	»	48,740	»
3. Mambriani Mariano	»	47,613	»
4. Bonifazi Pietro .	»	47,381	»
5. Bellianni Angelo .	»	47,086	»
6. Iannaccone Umberto	»	46,886	»
7. Zanella Arduino	»	46,231	»
8. Perego Alessandrio .	»	46,095	»
9. Trevisan Gianfranco	»	45,995	»
10. Piccenna Enzo .	»	45,700	»
11. Zanchetta Piero . .	»	45,120	»
12. Corsini Goffredo	»	44,681	»
13. Trevisan Livio	»	44,527	»
14. Iannaccone Alberto V	»	44,400	»
15. Solda Gaetano .	»	44,363	»
16. Zannelli Franz Paolo	»	44,359	»
17. Pivetta Giuseppe	»	44,227	»
18. Pertile Nicolino	»	44,052	»
19. De Marchi Mario	»	43,345	»
20. Fabiani Gran Daniele	»	43,065	»
21. De Franceschi Mario	»	42,868	»
22. Brino Rolando	»	41,936	»
23. Meleleo Nicola . .	»	41,845	»
24. Zornitta Giovanni . .	»	41,681	»
25. Massaroli Giorgio . .	»	41,422	»
26. Tirindelli Roberto . .	»	41,340	»
27. Salvotti Aldo . . .	»	38,818	»
28. Graffreda Saverio . .	»	37,981	»
29. Bonavolonta Mariano	»		

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 4 aprile 1958

Il prefetto. DL SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto 11 aprile 1957, n. 6336/3ª San, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 31 gennaio 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso; Visto il proprio decreto 4 aprile 1958, n. 6991/3ª San, che approva la graduatoria dei partecipanti al concorso, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta.

I sottoindicati medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco indicate.

1) Ripoli dott. Renzo. Limana;

2) Valenti dott. Giuseppe. Mèl (2º reparto Villa di Villa).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 14 aprile 1958

Il prefetto DE SENA

(2063)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il decreto prefettizio n. 1013/3ª San del 14 gennaio 1958 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per otto condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1957,

Viste le designazioni degli Enti ed Associazioni interessate,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente

Flagiello dott. Giorgio, viceprefetto

Componenti

Putzu dott. Luigi, medico provinciale,
Ferracciu prof. Domenico, docente ostetrico e primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale San Francesco di Nuoro

Usai dott. Giuseppe, specialista in ostetricia

Baldissara Evelina, ostetrica condotta titolare

Segretario

Portunato dott. Alberto, funzionario di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ed avrà la sua sede in Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nel Bollettino ufficiale della Regione, Annunzi legali, parte terza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro

Nuoro, addì 22 aprile 1958

Il prefetto DE LORENZO

(2200)